

Codice A1801A

D.D. 14 gennaio 2016, n. 48

Parere su istanza di sdemanializzazione di area del demanio idrico, vecchio tratto Rio Fellone, sita nel Comune di Druento (TO), richiedente Sig. Giovanni COCHIS.

Premesso che

- con nota prot. n. 2015/10992/DR-ST-TO1 del 3.09.2015 l'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta – Sede Territoriale Torino 1, ha richiesto alla Regione Piemonte parere in merito all'istanza presentata dal Sig. COCHIS Giovanni per la sdemanializzazione di un'area appartenente al demanio idrico sita nel Comune di Druento (TO), censita al catasto al foglio n. 22;

- con D.G.R. n. 60-9156 del 7 luglio 2008 e D.G.R. n. 30-2231 del 22 giugno 2011 la Giunta regionale ha adottato le disposizioni e i criteri per l'espressione del parere unico regionale in merito alle procedure di sdemanializzazione e di vendita per sconfinamento di aree del demanio idrico, richiesto ai sensi degli accordi assunti in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 20/06/2002 e 30/11/2006;

- le predette deliberazioni richiamano, in particolare, le valutazioni da effettuarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 37/1994, il quale stabilisce che il rilascio delle concessioni nonché le variazioni all'uso dei beni del demanio idrico sono soggetti ad esplicito provvedimento amministrativo che ne assicuri la tutela del buon regime delle acque, dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati e degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti dagli interventi realizzati, ed attribuiscono alle valutazioni idrauliche valore pregiudiziale rispetto alle altre che compongono il parere unico regionale, disponendo che non si proceda all'acquisizione degli ulteriori pareri in caso di parere idraulico negativo;

- nella nota prot. n. 65735/A1813A del 30/12/2015 il Settore Tecnico regionale – Area metropolitana di Torino ha espresso, in merito all'istanza in oggetto, il seguente parere: “... *sulla base della documentazione disponibile e di quanto si è potuto constatare da visita sopralluogo, pare ragionevole affermare quanto segue: 1. lo spostamento è avvenuto intorno agli anni '50 per azione dell'uomo e nell'interesse privato, presumibilmente dopo il cambio di destinazione d'uso dell'immobile da mulino a civile abitazione; 2. il manufatto spondale che oggi fissa l'andamento planimetrico di sinistra idrografica del Rio Fellone risulta di proprietà del signor Cochis Giovanni per la parte che ricade sui mappali 245, 292, 299; 3. l'opera di sponda appare priva di un titolo tecnico-amministrativo formalmente legittimante; 4. la difesa spondale deve contrastare la battuta fluviale conseguente la variazione repentina di orientazione dell'asta (curva a gomito); 5. l'attuale andamento del rio è condizione necessaria per garantire livelli accettabili di sicurezza idraulica al fabbricato di proprietà del signor Cochis, con possibili ricadute positive anche sugli edifici posti in via Pianezza subito a valle dell'ex-mulino nell'area a rischio idrogeologico molto elevato (RME); 6. il tracciato del Rio Fellone nel settore in oggetto, sempre come al momento riscontrabile in sito, rappresenta il percorso attivo e consolidato delle acque incanalate su basso morfologico, altresì ritenuto valido anche dalla P. A. nell'ambito della sistemazione idrogeologica del corso d'acqua in parola (progetto della vasca di laminazione a monte dell'abitato per il controllo delle portate di piena); 7. il vecchio tracciato appare pressoché mascherato per riquotatura dell'area, chiuso sostanzialmente all'interno della proprietà privata e in parte utilizzato dallo stesso Cochis quale spazio di pertinenza al fabbricato di civile abitazione (v. pavimentazione con blocchetti autobloccanti autorizzata dal Comune di Druento con atto n° 431 del 19/02/1987). Per quanto*

suesposto, a giudizio di questo Settore e nei limiti di competenza non si ritiene possibile procedere nella forma della sdemanializzazione, pertanto si esprime parere negativo, tenuto conto che l'abbandono del vecchio tracciato non è avvenuto per cause naturali ovvero per intervento umano a tutela dell'interesse generale (in primo luogo a garanzia della pubblica incolumità); Il presente parere non intende comunque escludere la possibilità di mantenere le aree demaniali oggi occupate in regime di concessione, questo finché ne permanga la compatibilità idraulica e a condizione che venga perfezionato il relativo provvedimento amministrativo. ...” ;

rilevato che l'istruttoria di competenza regionale prevede, in caso di valutazioni negative in merito alla tutela della sicurezza idraulica dell'equilibrio geostatico e geomorfologico, di procedere al rilascio di parere negativo alla sdemanializzazione;

IL DIRIGENTE

viste la D .G. R. n. 60-9156 del 7 luglio 2008 e la D. G .R. n. 30-2231 del 22 giugno 2011;
preso atto del parere citato in premessa;

determina

- di esprimere parere negativo alla sdemanializzazione dell'area in oggetto;
- di consentire, che se richiesta l'area venga regolarizzata in concessione demaniale, secondo le disposizioni vigenti;
- di inviare all'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta – Sede Territoriale Torino 1, copia del parere citato in premessa.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l. r. n. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente
Maria Gambino